

coloro dei quali fossero state rigettate le domande per essere iscritti nelle liste elettorali.

« E quantunque sia indubitato che non abbia la Giunta nè la Camera ad entrare nell'esame del procedimento relativo alla formazione delle liste elettorali, e neppure nell'apprezzamento dei reclami cui possono dar luogo, non può non osservarsi che in realtà non siasi dato seguito alcuno ai ricorsi presso la Corte d'appello, per modo che avesse potuto perlomeno dubitarsi che, pubblicate più sollecitamente le liste, il magistrato avrebbe potuto disporre la reintegrazione di un maggior numero di elettori, perchè fosse stato almeno possibile sospettare l'eventualità di un diverso risultamento della votazione. Ora, se si consideri che almeno i reclamanti avrebbero dovuto fare assegnamento sulla speranza che l'elezione per le doglianze da loro addotte avesse potuto essere annullata, torna incomprendibile come non si fosse curato di conservare utilmente lo sperimento dei gravami proposti alla Corte di appello, esponendosi così in caso di nuova elezione a veder compiere la votazione sulla base delle medesime liste, e quindi con la probabilità di evento eguale a quello di cui attualmente si dolgono; per lochè sorge spontaneo il convincimento che i gravami avverso le liste abbiano da ritenersi come un espediente escogitato per insidiare la validità dell'elezione, anzichè come un rimedio seriamente sperimentato da elettori che nell'esercizio dei loro diritti fossero stati offesi dalle decretazioni dell'autorità politica.

« L'esclusione degli attacchi portati contro l'elezione sotto il punto di vista sinora esposto vale pure a discreditar tutti gli altri che nei reclami vedonsi coordinati agli attacchi anzidetti; imperocchè tornano insupponibili i vari fatti adottati per far supporre che si fossero spiegate pressioni per la riuscita dell'eletto, dal momento che con la mentovata istanza del 16 novembre 1876 si è di molto ristretta l'articolazione dei fatti intorno ai quali si è precisata la produzione di dodici testimoni. Ed invero co' reclami originari si erano vociferate asserzioni più ampie per la dedotta pressione, lamentandosi l'ingerenza di funzionari governativi, mentre con la suddetta ultima istanza vedesi limitata l'accusa contro il regio commissario cui l'amministrazione comunale di Comiso [era stata affidata, al seguito dello scioglimento della stessa avvenuta, rimproverandosi al medesimo taluni dei fatti articolati, come quelli che si affermavano ispirati dal desiderio di favorire la riuscita del candidato Cancelliere, suo amico. Se dunque il ritiro delle maggiori accuse ben può far presumere che non meno infondate siano le minori, non meno sospetta è la ragione da cui queste debbono ritenersi alimentate: vale a dire le

gare municipali, che d'ordinario sogliono assumere maggiori proporzioni, riproducendosi sul campo più vasto della lotta che s'impegna per le elezioni politiche.

« Nè poi è da trascurarsi il peso di un'osservazione già precedentemente annunziata, che vale sempre più ad allontanare la supposizione delle lamentate pressioni: l'osservazione cioè che l'eletto riportò la maggioranza in tutte le cinque sezioni del collegio, mentre le pressioni non si asseriscono avvenute che nel solo comune di Comiso; aggiungendosi altresì che, mentre i verbali di due sezioni sono persino scevri di proteste, quelli delle altre neppure ne contengono alcuna che alluda a qualsiasi delle postume escogitazioni di cui si vedono informati i reclami, ed abbenchè molte altre invece ne risultino da quei verbali, specialmente per la sezione di Comiso, dove la lotta fu animatissima, a partire dalla costituzione dell'ufficio provvisorio, essendosi conchiusa coll'attribuzione di voti 170 al Cancelliere a fronte di ben 121 raccolti dal suo avversario, senza che un solo dei votanti avesse fatto protesta qualsiasi per le volute pressioni, che soltanto tardivamente vennero allegate coi reclami, i quali segnano una data posteriore di sette giorni a quello in cui l'elezione fu compiuta, ed anche più tardi si fecero pervenire alla Camera.

« La Giunta a maggioranza delibera di proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione del signor Rosario Cancelliere a deputato del collegio di Comiso. »

PRESIDENTE. La Camera ha udito la lettura delle conclusioni della Giunta per la elezione del collegio di Comiso.

Se nessuno domanda la parola le pongo ai voti.

(La Camera approva.)

La Giunta stessa, dopo esaminati i processi verbali della elezione del collegio d'Agosta, già stata dichiarata contestata, ha proposto alla Camera le conclusioni di cui si dà lettura.

QUARTIERI, segretario. (Legge)

Collegio di Agosta.

« La Giunta, ritenuto in fatto, che all'avvocato Salvatore Omodei, proclamato deputato, suolsi in appendice al di lui cognome applicare anche l'altro cognome materno di Ruiz;

« Ritenuto che l'ufficio della sezione elettorale di Lentini intese di dover ripartire separatamente i voti ottenuti dal candidato Omodei in quella sezione nel modo seguente:

« Avvocato Salvatore Omodei Ruiz 28;

« Avvocato Salvatore Omodei 24;

« Salvatore Omodei Ruiz 9;

« Salvatore Omodei di Antonio 2;